

**STATUTO**  
**STRUTTURE TURISTICHE EXTRALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE**  
**DENOMINATO**

**“CiociariaBedRooms”**

**ART. 1 – (Denominazione e sede)**

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, e della normativa in materia, "l'Associazione delle strutture ricettive extralberghiere in provincia di Frosinone" denominata "**CiociariaBedRooms**", con sede in Pescosolido (FR), via Colle 28 e presente su internet all'indirizzo [www.CiociariaBedRooms.it](http://www.CiociariaBedRooms.it) – mail: [ciociariabedroom@gmail.com](mailto:ciociariabedroom@gmail.com)

Il trasferimento della sede legale, che può essere anche itinerante, non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2 – (Finalità)**

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e ha come finalità la promozione turistica, ricerca, crescita, aggregazione, pubblicità, innovazione e conoscenza del mondo delle strutture ricettive extralberghiere, anche attraverso il rapporto che le lega al territorio
2. L'associazione nasce per supportare i proprietari di strutture ricettive Extralberghiere, siano esse B&B, casa vacanze, agriturismi, ostelli, country-house, affittacamere e affini, creando un ambiente legato al suo concetto di cortesia e apertura verso l'ospite, in un ambito familiare;
3. L'associazione si propone di mettere a disposizione degli associati conoscenze e competenze, in collaborazione con professionisti nei vari ambiti per il supporto e lo sviluppo degli associati in un'ottica di qualità.

**ART. 3 – (Attività)**

1. L'Associazione per raggiungere le finalità indicate all'articolo 2, svolge direttamente o anche attraverso forme di collaborazione con altre associazioni o enti, attività in favore degli associati e di terzi, da perseguire attraverso: la progettazione, lo sviluppo e la crescita dell'innovazione la collaborazione con le istituzioni e gli enti che fanno della promozione, elaborazione e alla realizzazione di progetti nel campo delle attività turistiche sia extra alberghiere che complementari;
2. Potrà inoltre avviare tutte le attività necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale quali: corsi di formazione volti alla qualificazione delle risorse umane, tecniche e professionale, nonché attività di ricerca, attività editoriale mediante pubblicazione di un bollettino, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e ricerche compiuti, organizzare, promuovere, sostenere la realizzazione di iniziative quali ad esempio dibattiti, convegni, proiezione di *films* e documenti, libri, concerti, spettacoli, mostre, volti a stimolare negli associati la riflessione e il confronto sui temi legati all'ambito delle aree di intervento indicate nell'art.2, promuovere la frequenza dei propri soci ad eventi formativi quali corsi, stage, seminari, convegni, fiere e conferenze, organizzare e promuovere iniziative di *crowdfunding* per il sostegno di attività proprie dell'Associazione o comunque rispondenti alle sue finalità;
3. L'Associazione potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti, sia pubblici che privati, partecipare a bandi della Regione Lazio e concorrere a gare nazionali o internazionali. L'associazione può altresì compiere ogni ulteriore atto e/o operazione utile a favorire il conseguimento degli scopi associativi, ivi inclusa la partecipazione ad altre associazioni di categoria anche a livello nazionale, siglando protocolli di intesa, con enti o società aventi attività connessa o affine alla propria. Potrà inoltre gestire punti di informazione turistica. L'associazione può aderire a Destination Management Organization (D.M.O.) che abbiano finalità di promozione turistica del territorio.
4. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini statuari si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati, fermo restando il diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate. In caso di necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti e collaboratori nonché avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, scelti anche tra i propri associati, utilizzando come parametro retributivo i limiti imposti dal comma 6, lettere c) ed e), dell'art. 10, del Lgs. 460/1997;
5. L'associazione potrà collaborare con altri partner locali che abbiano come obiettivo la valorizzazione del territorio. A coloro potrà essere anche corrisposto un corrispettivo, deciso di volta in volta dal direttivo, sulle prenotazioni ricevute.

**ART. 4 – (Soci)**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e che accettano il presente statuto con l'eventuale regolamento interno.
2. Tutti i soci, titolari di strutture ricettive extralberghiere, hanno gli stessi diritti e devono rispettare gli stessi doveri ed hanno il diritto di voto.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.
4. Ci sono 3 categorie di soci:
  - **Fondatori**, indicati nell'atto costitutivo.
  - **Ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
  - **Sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
5. I soci hanno il dovere di comportarsi in modo tale a non arrecare danno, di alcun tipo, all'Associazione.

6. I soci hanno il dovere, per quanto loro possibile, di partecipare attivamente alla vita sociale in modo tale da contribuire al conseguimento dello scopo dell'Associazione.

#### ART. 5 – (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti a cariche nel direttivo.
2. I soci ordinari devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento.
3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### ART. 6 – (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio ordinario può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio
2. Il socio ordinario che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. Il socio ordinario che non partecipa attivamente alle attività proposte dalla associazione, può essere escluso.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### • Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Consiglio Direttivo.

#### ART. 7 – (Organi sociali)

1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, a parte eventuali rimborsi spese, sempre autorizzati dal Direttivo con delibera specifica.

#### ART. 8 – (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci ordinari.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'avviso di convocazione può avvenire mediante affissione nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o qualunque altro strumento informatico ommesso dalla normativa vigente
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari o quando il Consiglio direttivo lo ritiene opportuno.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. Tanto l'Assemblea ordinaria quanto l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. L'assemblea ordinaria o straordinaria potrà, in ogni caso e in ottemperanza alla normativa vigente, riunirsi anche on line a distanza o con qualunque altro mezzo reso disponibile dalle tecnologie esistenti, sempre che venga garantita l'effettiva partecipazione degli aventi diritto e la libera e regolare espressione del voto.

#### ART. 9 – (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio.

#### ART. 10 – (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'assemblea straordinaria: approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.



#### ART. 11 – (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un **verbale** redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### ART. 12 – (Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri, tra cui i soci fondatori e, quelli eletti dall'assemblea.
2. Il consiglio direttivo dura in carica per 2 (due) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 (due) mandati. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in conformità alla legge e allo statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione quali, in via esemplificativa e non tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in specie contratti di locazione e di affitto, acquistare e alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui o associazioni e deliberare sulle domande di nuove adesioni.
4. Il Consiglio Direttivo ha inoltre le seguenti responsabilità:
  - Proporre all'Assemblea il programma di attività dell'Associazione
  - Proporre all'Assemblea le linee strategiche secondo cui orientare la programmazione delle attività;
  - Determina data, orario, luogo e ordine del giorno in cui viene convocata l'Assemblea;
  - Curare la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali da presentare all'Assemblea, garantendone la coerenza con le linee guida strategiche, unitamente alla redazione e presentazione del rapporto annuale sull'attività dell'associazione;
  - Garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenere la trasparenza;
  - Promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;
  - Curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - Determinare la quota annuale dell'Associazione dovuta dagli associati e le sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - Promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'associazione, che non sia per legge o statuto demandato all'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato, mediante avviso scritto o tramite altro strumento anche informatico consentito dalla normativa vigente, da cui consti il ricevimento della notizia. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza o con qualunque altro mezzo reso disponibile dalle tecnologie esistenti, sempre che venga garantita la certezza dell'identità dei partecipanti e sempre che la modalità utilizzata sia fruibile da ciascun Consigliere;
6. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto da un proprio componente e sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente.
7. Qualora nel corso di un mandato venga meno la maggioranza dei Consiglieri del Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convocherà in via immediata l'Assemblea dei Soci affinché provveda alla nomina dei nuovi membri del Consiglio.

#### ART. 13 – (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e ha la legale rappresentanza dell'associazione.  
Il Presidente:
  - *convoca* e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
  - *cura* l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché, tiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
  - *firma* gli atti e, quando occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e cura l'osservanza dello statuto promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
  - *adotta*, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.

#### ART. 14 – (Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente su sua richiesta, ovvero in caso di necessità, di assenza o di impedimento del Presidente con gli stessi suoi poteri, anche nella rappresentanza dell'Associazione;
2. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### ART. 15- (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### ART. 16 – (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio ordinario.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio

#### ART. 17 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art.10. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre associazioni con lo stesso oggetto sociale.

#### ART. 18 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il foro competente su eventuali controversie per l'applicazione del presente statuto è il Foro di Cassino.



*Emilio L.*  
*Raffaele L.*  
*Antonio L.*  
*Paolo L.*